

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

Pubblicato su
 Amministrazione
 Trasparente il
 10/10/2022

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	2180
Data del provvedimento	06-10-2022
Oggetto	Lavori di manutenzione ordinaria
Contenuto	Lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese per la durata di mesi 24 CIG 9282941D3D – Autorizzazione al subappalto delle lavorazioni della categ. OG1.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC MANUTENZIONE IMMOBILI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES
Responsabile del procedimento	DONATI ELGA

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti Delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1348 del 26.09.2019 “*...Integrazione delle deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del Dipartimento Area Tecnica...*” che definisce le deleghe per il Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la delibera n. 885 del 16/6/2017 così come modificata dalla delibera 1348 del 26.09.2019 sopra richiamata, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 1909 del 09/12/2021 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica con decorrenza dal 15/12/2021 e fino al 31/05/2022, scadenza prorogata al 31/07/2022 con Delibera del Direttore Generale n. 609 del 31/05/2022 e ulteriormente prorogata al 31/10/2022 con Delibera del Direttore generale n. 874 del 29/7/2022;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 814 del 31/05/2019 con la quale l’Ing. Ermes Tesi è stato nominato Direttore dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia con decorrenza 01/06/2019 e fino al 31/05/2022, scadenza prorogata al 31/07/2022 con Delibera del Direttore Generale n. 609 del 31/05/2022 e ulteriormente prorogata al 31/10/2022 con Delibera del Direttore generale n. 874 del 29/7/2022;

Visti:

- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 55/2019 di conversione con modificazioni del D.L. 32/2019;
- il D.L. 76/2020, come convertito dalla Legge 120/2020;
- il D.L. 77/2021, come convertito dalla Legge 108/2021;
- il D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

Atteso che l’ing. Ermes Tesi, Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia, ha nominato la geom. Elga Donati, in servizio presso l’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia, per il ruolo di Responsabile Unico del procedimento dell’intervento in oggetto con nota del 23.5.2022;

Premesso:

- che con la Delibera nr. 709 del 17.6.2022 è stato approvato il progetto definitivo, a norma dell’art. 23, comma 3-bis), del D.lgs. 50/2016 e s.m., relativo ai lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilità dell’Azienda USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese per la durata di mesi 24, con la quale inoltre è stata indetta una procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da ultimo modificato dall’art. 51, comma 1, sub 2.2, del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, da svolgersi in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), per un importo complessivo per le opere pari a €

- 900.000,00** per lavori (categoria unica OG1) di cui **€ 43.700,00** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di legge;
- che con la determinazione del Direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo n. 1397 del 21.6.2022 è stata approvata la documentazione di gara ed individuati il Responsabile del Procedimento gara e assistenti;
 - che in esito allo svolgimento della gara nelle date del 7.7.2022 e 11.7.2022, con determinazione dirigenziale n. 1592 del 15.7.2022, immediatamente eseguibile, è stata aggiudicata, con contestuale dichiarazione di efficacia, la procedura negoziata in oggetto in favore del concorrente risultato primo classificato per aver presentato la migliore offerta con il ribasso del 27,210%, ditta ALPAS SERVICE DI PORRETTA GESUALDO, C.F. PRRGLD60R06F384E, con sede legale in Via Martin Luther King n. 212 Monsummano Terme (PT) 51015, per un importo contrattuale pari a € 632.300,77 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 43.700,00 per totali **€ 667.000,77** oltre Iva di legge pari a € 46.740,17, per complessivi **€ 813.740,94**;

Ricordato che con provvedimento n. 1489 del 1.7.2022, a seguito di procedura negoziata, è stato disposto l'affidamento dell' Incarico professionale per il Coordinamento per la sicurezza in fase di Esecuzione per l'appalto dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese - per la durata di mesi 24, CIG ZB836F0008, al professionista ing. Alessio Ianniello, P.Iva 01899370470 / C.F. NNLLSS88A29G491X, con studio in via XXIV Maggio, 2, Ponte Buggianese (PT), verso il corrispettivo di netti € 11.000,00 oltre Cassa 4% e IVA 22% per un totale complessivo di € 13.956,80, regolando il contratto con le lettere prot n. 49962 del 5.7.2022 (Azienda USL Toscana centro) e prot. n. 51876 del 12.7.2022 (professionista);

Preso atto che la ditta appaltatrice ALPAS SERVICE DI PORRETTA GESUALDO di Massa e Cozzile (PT) ha prodotto istanza di subappalto, prot. n. 69619 del 30.9.2022 a mezzo PEC, per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto delle opere della categoria OG1 in favore della ditta **Ditta MACAR di Carli Roberto, Stefanelli Riccardo & C SAS P.IVA/cod.fiscale 00352880470 con sede legale in Massa e Cozzile, via Calderaio 42/B**, per un importo netto complessivo presunto di € 30.000,00 di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza;

Precisato che la richiesta di autorizzazione al subappalto è debitamente corredata della documentazione prevista dall'art. 105, commi 7 e 18, del D.Lgs. 50/2016, riportando espressamente la dichiarazione di rinuncia del subappaltatore al pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, come previsto nel comunicato dell'ANAC del 25.11.2020;

Considerato che:

- le opere oggetto di autorizzazione erano state indicate in sede di offerta come subappaltabili;
- l'appaltatore aveva dichiarato in sede di offerta l'intenzione di affidare in subappalto i lavori ricadenti nella categoria prevalente OG1;
- l'importo complessivo del subappalto rientra nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 indicati nel Capitolato Speciale di Appalto;
- la sopra citata ditta subappaltatrice è in possesso di idonea qualificazione adeguata alle categorie e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto ed è stata positivamente verificata la loro idoneità tecnico professionale ex D.Lgs. 81/2008, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 e 20 della L.R.T. 38/2007;

Verificati gli atti allegati all'istanza di cui sopra e riscontrata la regolarità della documentazione tutta ed il rispetto della normativa vigente;

Atteso che:

- è in corso di verifica il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla ditta subappaltatrice, mediante acquisizione d'ufficio della prescritta documentazione, che in parte è già stata acquisita:

- con la visura del Casellario Informativo A.N.A.C., che non evidenzia annotazioni;
- con la visura camerale estratta dal Registro delle Imprese in data 30.9.2022 tramite il sito <http://telemaco.infocamere.it>, dalla quale non risultano procedure concorsuali in corso o pregresse per l'Impresa;
- con il certificato di regolarità fiscale DURC – POSIZIONE REGOLARE prot. INAIL_33936266 con scadenza validità 11.11.2022;

Considerato che qualora, in esito ai suddetti controlli e verifiche ancora in corso, gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva la stessa verrà annullata e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta ovvero entro 15 giorni per subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a euro 100.000, e che tale termine può essere prorogato solo una volta, ove ricorrano giustificati motivi;

Ricordato:

- che la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e pertanto l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, copie delle fatture quietanzate relative al pagamento del subappaltatore;
- che, come previsto nella nota dell'ANAC del 25.11.2020 citata infra, *“nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato art. 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante”*.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico dell'Azienda;

Ritenuto pertanto dover provvedere all'autorizzazione della richiesta di subappalto;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e di intraprendere i lavori;

Dato atto che il Direttore a.i. della Struttura SOC Manutenzione Immobili Pistoia, Ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Elga Donati in servizio c/o la Struttura SOC Manutenzione Immobili Pistoia;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI AUTORIZZARE la ditta ALPAS SERVICE DI PORRETTA GESUALDO di Massa e Cozzile (PT), appaltatrice dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese per la durata di mesi 24, ad affidare in subappalto le opere della categoria OG1 alla ditta **Ditta MACAR di Carli Roberto, Stefanelli Riccardo & C SAS P.IVA/cod.fiscale 00352880470 con sede legale in Massa e Cozzile, via Calderaio 42/B**, per un importo netto complessivo presunto di € 30.000,00 di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza;
2. DI PRECISARE che:
 - la stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e pertanto l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, copie delle fatture quietanzate relative al pagamento del subappaltatore;
 - come previsto nella nota dell'ANAC del 25.11.2020, *“nel caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l'applicazione della previsione generale contenuta nel citato art. 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante”*.
3. DI PREVEDERE che la presente autorizzazione venga eventualmente annullata in conseguenza del verificarsi della condizione risolutiva qualora in esito dei controlli e delle verifiche gli stessi risultassero negativi e qualora venissero segnalate incompatibilità di sorta, o qualora venissero riscontrati elementi ostativi ulteriori o sopravvenienze tali da incidere negativamente sulla presente autorizzazione, e, ferme le altre conseguenze previste dalla legge e fatto salvo il pagamento delle opere eseguite, ne verrà data immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa Subappaltatrice anche al fine dell'immediato allontanamento della stessa dal cantiere;
4. DI PRECISARE che l'adozione del presente atto non comporta oneri a carico dell'amministrazione;
5. DI DARE ATTO infine che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 nella sezione *“Amministrazione Trasparente”* del sito web di questa Azienda nella sottosezione *“Bandi di gara e contratti”* nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
6. DI DICHIARARE, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., stante la necessità di garantire il rispetto dei tempi di autorizzazione del subappalto previsti dalla normativa vigente e di intraprendere i lavori;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

Il Direttore della Struttura SOC Manutenzione immobili Pistoia
Ing. Ermes Tesi